



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA,
STUDÏ POLITICI E INTERNAZIONALI**

REGOLAMENTO N. 10/2017

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDÏ POLITICI E INTERNAZIONALI

Articolo 1

Convocazione

1.1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore in seduta ordinaria o in seduta straordinaria. Le sedute straordinarie possono essere tenute per deliberare in merito a eventi non prevedibili e che richiedano deliberazioni urgenti.

1.2. La tenuta di una seduta può anche essere richiesta da Consiglieri, il cui numero sia pari almeno a un quarto, con arrotondamento, ove necessario, all'unità inferiore, dei Componenti il Consiglio, i quali debbono presentarne domanda, motivata e per iscritto, al Direttore del Dipartimento.

1.3. Per motivi inerenti all'Ordine del giorno, possono essere programmate sedute in aggiornamento. Il Direttore, nel corso di una seduta, può comunicare che i lavori proseguiranno in una data successiva.

1.4. Di norma, la convocazione del Consiglio avviene, mediante comunicazione inviata per posta elettronica all'indirizzo di Ateneo di ciascuno dei suoi Componenti, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

1.5. In caso di urgenza, a discrezione del Direttore, il Consiglio può essere convocato, con la medesima modalità indicata nel precedente comma, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

1.6. Il Consiglio può riunirsi per via telematica, su decisione del Direttore del Dipartimento.

Articolo 2

Ordine del giorno

2.1. Nella convocazione per una seduta ordinaria o straordinaria deve essere indicato, succintamente, l'Ordine del giorno.

2.2. L'Ordine del giorno può essere successivamente integrato, dandone comunicazione nel modo contemplato al precedente Art. 1, comma 1.4. In caso di urgenza, le eventuali integrazioni dell'Ordine del giorno della seduta consiliare regolarmente convocata sono consentite sino a quattro ore prima dell'inizio della seduta.

2.3. L'Ordine del giorno deve indicare i punti riservati ai Professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ai Ricercatori e agli Assistenti del ruolo ad esaurimento; i punti riservati ai Professori di prima e di seconda fascia; i punti riservati ai Professori di prima fascia, ai sensi del successivo comma 2.4.

2.4. Fatto salvo quanto stabilito al successivo Art. 3, comma 3.5., sono riservati ai Professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ai Ricercatori e agli Assistenti del ruolo ad esaurimento, tutti i punti in cui occorra la deliberazione concernente uno specifico Ricercatore o Assistente del ruolo ad esaurimento; sono riservati ai Professori di ruolo di prima e di seconda fascia, tutti i punti in cui occorra la deliberazione concernente uno specifico Professore di ruolo di seconda fascia; sono riservati ai Professori di ruolo di prima fascia, tutti i punti in cui occorra la deliberazione concernente uno specifico Professore di ruolo di prima fascia.

Articolo 3

Validità delle adunanze del Consiglio di Dipartimento

3.1. Le adunanze del Consiglio sono valide, ove sia presente la maggioranza di coloro i quali hanno diritto a parteciparvi; se, dopo almeno quindici minuti dall'ora fissata per l'apertura della seduta, tale

maggioranza non è stata raggiunta, il Direttore deve rinviare la seduta e convocare il Consiglio in altra data.

3.2. Gli assenti giustificati per iscritto, anche con mezzi informatici, all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria del Dipartimento o del Direttore, non sono computati nel *quorum* per la validità della seduta. I Componenti il Consiglio di Dipartimento, che siano in congedo o in aspettativa per qualsivoglia motivo, debbono essere convocati alle sedute e, ove assenti, sono considerati giustificati. Sono altresì giustificati, se sia stato comunicato, anche verbalmente, al Direttore, i Componenti impegnati in attività didattiche, accademiche o scientifiche concomitanti.

3.3. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze e i differenti *quorum* previsti da specifiche disposizioni di Legge, dello Statuto o dei Regolamenti.

3.4. In caso di parità di voto, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.

3.5. Per le deliberazioni aventi a oggetto chiamate, afferenze o singoli appartenenti al Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento opera in composizioni ristrette, con le maggioranze previste dalla Legge e dai Regolamenti.

Articolo 4

Modifiche dell'ordine della discussione.

Introduzione di nuovi argomenti

4.1. Di regola, il primo punto all'Ordine del giorno riguarda l'approvazione del verbale della seduta precedente e, il secondo punto, le comunicazioni ai Componenti il Consiglio. Le comunicazioni, o alcune di esse, possono essere fornite, altresì, in allegato alla convocazione alla seduta del Consiglio o con apposita comunicazione.

4.2. In apertura di seduta, o durante la seduta, il Direttore del Dipartimento ha facoltà di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti indicati all'Ordine del giorno.

4.3. Da parte di Consiglieri presenti, il cui numero sia pari, almeno, al venti per cento dei Componenti il Consiglio, con arrotondamento, ove necessario, all'unità inferiore, può essere avanzata, per iscritto, motivata proposta di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti, che deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 5

Trattazione degli argomenti

5.1. Il Direttore apre la discussione, eventualmente invitando un Relatore a illustrare l'argomento, e il Segretario prende nota di coloro i quali intendano intervenire, compilandone la lista, sulla base della quale il Direttore dà la parola. Il Direttore, tenuto conto dell'andamento della discussione, può stabilire la chiusura delle iscrizioni a parlare e limitare il tempo concesso per ogni intervento sul medesimo argomento.

5.2. Nessun Componente il Consiglio di Dipartimento può partecipare alla seduta, o alla parte della seduta, in cui si discuta un argomento che lo riguardi personalmente, o che riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo affine entro il quarto grado. Il Componente, pertanto, è tenuto ad allontanarsi dalla seduta e si dovrà procedere alla verifica del numero legale per la validità dell'adunanza, considerando giustificata l'assenza del Componente interessato, il quale, esaurito l'argomento che lo riguarda, o che riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo affine entro il quarto grado, potrà rientrare.

5.3. Per quanto riguarda l'attribuzione dei compiti didattici, l'interessato può partecipare alla seduta, senza diritto di voto.

5.4. Al termine della discussione, il Direttore mette in votazione la proposta di delibera emersa dalla discussione. Nel caso di due o più proposte di delibera, il Direttore può chiedere al Consiglio di deliberare preliminarmente l'ordine e la modalità di votazione.

Articolo 6

Richiamo ai Consiglieri

6.1. Il Direttore, ove abbia richiamato due volte un Consigliere ad attenersi all'argomento all'Ordine del giorno, o a non ripetersi, e questi non aderisca al richiamo, può togliergli la facoltà di parola, limitatamente alla discussione in corso.

Articolo 7

Questione pregiudiziale e sospensiva.

Mozione d'ordine

7.1. La questione pregiudiziale, vale a dire che un dato argomento non debba essere discusso in Consiglio di Dipartimento, e la questione sospensiva, vale a dire che un dato argomento non debba essere discusso nella seduta in corso del Consiglio di Dipartimento, possono essere proposte, da ciascun Consigliere, prima che inizi la discussione; quando questa sia iniziata, tali questioni non possono più essere proposte, se non con domanda sottoscritta da Consiglieri presenti, il cui numero sia pari, almeno, al venti per cento, con arrotondamento, ove necessario, all'unità inferiore.

7.2. Posta una questione pregiudiziale, o sospensiva, ai sensi del precedente comma, il Direttore sospende la discussione e concede la parola a un oratore a favore e a uno contrario, dopo di che la questione viene posta in votazione.

7.3. La mozione d'ordine, vale a dire il richiamo alle norme regolamentari, al modo di condurre la discussione, all'Ordine del giorno o alla priorità di una votazione, ha la precedenza sulla questione in esame e ne fa sospendere la discussione. In questi casi, dopo la proposta, possono parlare soltanto un oratore in favore e uno contrario.

Articolo 8

Emendamenti

8.1. I Consiglieri, che intervengano alla discussione, possono presentare, per iscritto, emendamenti alla proposta di delibera e illustrarli nel corso dell'intervento stesso.

8.2. Non possono essere proposti, sotto qualsiasi forma, emendamenti contrastanti con deliberazioni già assunte, nella medesima seduta del Consiglio di Dipartimento, sull'argomento in discussione.

Articolo 9

Ritiro o nuova presentazione di proposte di delibere o di emendamenti

9.1. Una proposta di delibera o un emendamento, ritirato dal Proponente, può essere nuovamente proposto per la votazione da altri Consiglieri. Chi ritira una proposta di delibera o un emendamento espone i motivi del ritiro.

Articolo 10

Replica dei Presentatori. Passaggio alla votazione

10.1. Quando tutti gli iscritti abbiano terminato di parlare, possono prendere la parola il Direttore, per eventuali chiarimenti, e uno dei Presentatori di ciascuna proposta di delibera, per replicare.

10.2. Il Direttore, indi, dichiara chiusa la discussione e accetta le iscrizioni a parlare per dichiarazione di voto; infine, dichiara il passaggio alla votazione.

Articolo 11

Maggioranza

11.1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto sull'argomento, salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto; in caso di parità, prevale il voto del Direttore.

11.2. Per le deliberazioni aventi a oggetto chiamate, afferenze o singoli appartenenti al Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento opera in composizioni ristrette, con le maggioranze previste dalla Legge e dai Regolamenti.

Articolo 12
Ordine delle votazioni

12.1. La votazione si fa sul complesso della proposta, salvo il caso in cui il Consiglio, su richiesta del Direttore o di uno dei Consiglieri, deliberi di procedere alla votazione per parti separate.

12.2. Nel caso di voto sugli emendamenti, la votazione inizia dagli emendamenti soppressivi; segue quella sugli emendamenti modificativi e, infine, su quelli aggiuntivi.

12.3. Prima della votazione di una proposta di delibera, ciascun Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le modifiche di forma, che ritenga opportune.

Articolo 13
Forma delle votazioni

13.1. Le delibere vanno poste in votazione in modo che i voti favorevoli siano a sostegno della variazione della situazione preesistente.

13.2. L'espressione di voto è, di regola, palese e si effettua, di norma, per alzata di mano. In detto caso, ove il Direttore reputi dubbio il risultato, ordina la votazione per appello nominale. Il controllo è svolto dal Segretario sotto la vigilanza del Direttore.

13.3. Alla votazione per appello nominale si procede, oltre che nel caso contemplato al precedente comma 13.2., anche nel caso in cui la medesima sia prevista dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.

13.4. Si procede alla votazione per appello nominale, inoltre, in tutti i casi, in cui il Direttore lo ritenga opportuno.

13.5. La votazione per appello nominale può anche essere chiesta, per iscritto, da Consiglieri, il cui numero sia pari, almeno, al venti per cento di quelli presenti, con arrotondamento, ove necessario, all'unità inferiore. La domanda deve essere presentata dopo la fine della discussione. Nel concorso di diverse domande, prevale quella per lo scrutinio segreto.

Articolo 14

Procedura della votazione per appello nominale

14.1. Prima dell'appello nominale, il Direttore precisa il significato del "sì" e del "no".

14.2. Il Segretario procede indi all'appello dei Consiglieri, prende nota dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, e ne dà comunicazione al Direttore, il quale proclama il risultato della votazione. All'appello si procede da un elenco dei Consiglieri aventi diritto al voto, partendo, in ordine alfabetico, dai Professori di ruolo di prima fascia, dai Professori di ruolo di seconda fascia, dai Ricercatori e dagli Assistenti del ruolo ad esaurimento, dal Rappresentante dei Titolari di Assegno di ricerca, dal Rappresentante degli Studenti iscritti alle Scuole di specializzazione di competenza del Dipartimento, dal Segretario amministrativo, dai Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, indi, per le sole deliberazioni attinenti alla didattica, dai Rappresentanti degli Studenti. Il Direttore ha facoltà di votare per ultimo.

Articolo 15

Procedura della votazione a scrutinio segreto

15.1. Il Direttore del Dipartimento può indire la votazione a scrutinio segreto, in tutti i casi in cui lo reperi opportuno e in quello in cui ne sia pervenuta richiesta da Consiglieri, il cui numero sia pari, almeno, a un quinto di quelli presenti, con arrotondamento, ove necessario, all'unità inferiore.

15.2. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede. Il Direttore deve precisare quale sia il numero massimo di indicazioni o nomi che possano essere scritti sulla scheda. Ciascun Consigliere riceve una scheda, esprime il voto, in modo che ne sia garantita la segretezza, e depone la scheda nell'urna, o nel contenitore, seguendo l'appello ordinato dal Direttore.

15.3. Viene costituito un seggio formato da almeno due Scrutatori nominati dal Consiglio, i quali sovrintendono alle operazioni di voto. Terminata la votazione, il Direttore, con l'assistenza degli Scrutatori e del Segretario del Consiglio, procede al conteggio delle schede e allo spoglio.

Articolo 16

Registrazione delle presenze e delle assenze

16.1. Le presenze a ciascuna seduta del Consiglio di Dipartimento sono registrate, nominativamente, mediante sottoscrizione, all'inizio di ciascuna seduta, distintamente per i Professori di ruolo di prima fascia, per i Professori di ruolo di seconda fascia, per i Ricercatori e gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, per i Rappresentanti e per il Responsabile amministrativo-gestionale.

16.2. Chi entri in Consiglio a seduta iniziata, e chi esca durante la seduta, è tenuto a comunicarlo al Direttore tramite il Segretario, che ne prende nota.

16.3. L'ingresso, o l'uscita dalla seduta, non è consentito durante le votazioni.

16.4. La verifica del numero legale può essere richiesta anche da uno solo dei Consiglieri.

Articolo 17

Divieto di parola durante la votazione

17.1. Iniziata la votazione, non è concessa la parola, sino al termine della medesima, salvo che per il richiamo alle disposizioni del Regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso.

Articolo 18

Redazione del verbale

18.1. I verbali delle adunanze debbono essere trascritti, altresì con mezzi informatici, in appositi registri, intesi anche come raccolta di fogli, ciascuno numerato e firmato dal Segretario e dal Direttore. Nella parte finale di ogni verbale deve essere apposta la sottoscrizione del Segretario e del Direttore.

18.2. Il Segretario, durante la seduta, provvede alla redazione del processo verbale.

18.3. Ciascun Consigliere può far verbalizzare le sue dichiarazioni, fornendone, seduta stante, il testo scritto.

18.4. Ciascun Componente il Consiglio, il quale, a ragione della sua appartenenza a una delle fasce dei Professori, o della sua qualità di Ricercatore o di Assistente del ruolo ad esaurimento, o di Rappresentante, o di Responsabile amministrativo-gestionale, ne abbia titolo, ha facoltà di richiedere un estratto di parti singole di ciascun verbale definitivamente approvato, avanzandone richiesta scritta, e motivata, al Direttore del Dipartimento, il quale è tenuto a rilasciarla entro quindici giorni dalla richiesta.

Articolo 19

Correzioni al verbale e sua approvazione

19.1. L'approvazione del processo verbale di una seduta avviene, di norma, nella seduta immediatamente successiva e deve apparire esplicitamente nell'Ordine del giorno.

19.2. La bozza di verbale è depositata, presso la Segreteria del Dipartimento, con anticipo di almeno due giorni, rispetto alla seduta del Consiglio, in cui il verbale sarà presentato per l'approvazione e, comunque, entro trenta giorni lavorativi dalla seduta, alla quale il verbale si riferisca, in libera visione di ciascun Consigliere, il quale, a ragione della sua appartenenza a una delle fasce dei Professori, o della sua qualità di Ricercatore o di Assistente del ruolo ad esaurimento, o di Rappresentante, o di Responsabile amministrativo-gestionale, ne abbia titolo.

19.3. Su proposta del Direttore, singole parti del verbale possono essere approvate durante la medesima seduta del Consiglio in cui siano state adottate deliberazioni.

19.4. Le eventuali proposte di correzione del verbale debbono essere presentate, motivatamente e per iscritto, al Direttore, prima della seduta in cui l'approvazione di detto verbale sia all'Ordine del giorno.

19.5. Le proposte di correzione debbono essere discusse con precedenza, rispetto agli altri punti all'Ordine del giorno.

19.6. Il verbale viene indi dichiarato approvato.

Articolo 20

Elezioni

20.1. Per l'elezione del Direttore del Dipartimento, delle Rappresentanze in Consiglio di Dipartimento, delle Rappresentanze nella Giunta di Dipartimento, dei Coordinatori delle Unità, si applicano le norme del « Regolamento di funzionamento del Dipartimento » e dei relativi Regolamenti approvati dal Consiglio di Dipartimento.

20.2. Per l'elezione dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Dipartimento, si applicano le norme dei Regolamenti dell'Università di Parma.

Articolo 21

Segretario del Consiglio di Dipartimento

21.1. Il Responsabile amministrativo-gestionale del Dipartimento partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta di Dipartimento con la funzione di Segretario verbalizzante.

21.2. In caso di impedimento o di assenza del Responsabile amministrativo-gestionale, le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un supplente, designato, tra i Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo presenti alla seduta o i Docenti presenti alla seduta, dal Direttore del Dipartimento.

21.3. Per le deliberazioni aventi a oggetto chiamate, afferenze o singoli appartenenti al Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento opera in composizioni ristrette, con le maggioranze previste dalla Legge e dai Regolamenti, sicché le funzioni di Segretario verbalizzante delle relative sedute sono svolte dal Professore di ruolo di prima fascia presente meno anziano in ruolo o dal Professore di ruolo di prima fascia presente designato dal Direttore.

Articolo 22
Giunta del Dipartimento

22.1. Le norme del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedute della Giunta di Dipartimento, sostituendo, alle parole « Consiglio di Dipartimento », le parole « Giunta di Dipartimento ».

Articolo 23
Consigli di Corsi di studio

23.1. Il Consiglio di ciascuno dei Corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali è convocato, dal relativo Presidente, in modo da assicurare il coordinamento della sua attività con quella del Consiglio di Dipartimento.

23.2. Alle sedute dei Consigli di Corso di studio si applicano le norme previste, dal presente Regolamento, per le sedute del Consiglio di Dipartimento, sostituendo, alle parole « Direttore » e « Consiglio di Dipartimento », le parole « Presidente del Consiglio di Corso di studio » e « Consiglio di Corso di studio ».

23.3. Per l'elezione dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Corso di studio, si applicano le norme dei Regolamenti dell'Università di Parma.

Articolo 24
Modifiche al Regolamento

24.1. Le proposte di modifica o di integrazione del presente Regolamento debbono essere approvate, dal Consiglio di Dipartimento, con la maggioranza assoluta dei suoi Componenti.

Articolo 25

Norma finale, entrata in vigore, pubblicità

25.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme del « Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali » e quelle della Legge, dello Statuto e degli altri Regolamenti di Ateneo.

25.2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 19 gennaio 2017.

25.3. Al presente Regolamento è data pubblicità via Internet, sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.